CERTIFICATO DI MALATTIA

Deve essere espressamente richiesto, dopo la visita, dal lavoratore al **medico curante** che deve indicare una diagnosi ed una prognosi lavorativa, requisiti necessari per la piena legittimità del certificato (art. 30 DPR 686/57 e D.L. 30 Dicembre 1979 n. 663).

Tutti i medici sono tenuti alla compilazione del certificato di malattia:

Medici convenzionati col SSN: medici di famiglia, medici di guardia medica, specialisti
Medici dipendenti del SSN
Medici libero-professionisti

Il certificato deve essere inviato per via telematica con le seguenti deroghe:

Medici convenzionati col SSN: assenza di connessione a banda larga o black-out del sistema o inutilizzabilità del call-center (vedi terza circolare Brunetta)

Medici dipendenti del SSN: cartaceo fino a che le rispettive amministrazioni non avranno predisposto il sistema informatico ad hoc

Medici libero-professionisti: cartaceo fino a ottenimento delle credenziali

(In ogni caso, le pubbliche Amministrazioni ed i datori di lavoro privati sono tenuti ad accettare il certificato in forma cartacea)

Sanzioni per chi non fa il certificato telematico:

Medici convenzionati: gradualizzate (vedi terza circolare Brunetta)
Medici dipendenti del SSN: gradualizzate (vedi terza circolare Brunetta)

Medici libero-professionisti: attualmente non previste

Il certificato deve essere fatto per via telematica per tutti i lavoratori, ad eccezione di:

magistrati, avvocati dello stato, professori universitari, personale appartenente alle forze armate, personale appartenente alle forze polizia, corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale della carriera diplomatica, personale della carriera prefettizia, professori e ricercatori universitari per i quali è necessario redigere il certificato cartaceo (art. 3 del D.lgs.165/2001)

Il certificato di malattia (on-line o cartaceo) deve essere necessariamente rilasciato da una struttura pubblica (medico convenzionato con il SSN o dipendente del SSN) in caso di malattia che si protragga per più di 10 giorni e dal 3° evento di malattia nell'anno solare:

ai dipendenti degli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità

montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale

Il certificato cartaceo: viene consegnato al paziente regolarmente firmato, senza diagnosi, salvo precisa richiesta del paziente (dipendente delle forze armate, delle forze polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Il certificato telematico: dopo l'invio viene consegnato al paziente il numero di protocollo identificativo del certificato. Il lavoratore può chiedere copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia, senza firma (come previsto dalla normativa: Dlgs. 150/2009), oppure, in alternativa, può chiedere di inviare gli stessi documenti in formato pdf alla propria casella di posta elettronica

nel caso che il sistema non permetta la compilazione/invio del certificato il medico utilizzerà, se disponibile, il servizio di call-center (numero verde 800 013 577)) e se anche questa via non sarà percorribile consegnerà al paziente il certificato cartaceo stilato sulla falsariga della modulistica INPS (cognome e nome del paziente, indirizzo, data di inizio e fine malattia, data di compilazione del certificato, firma del medico e timbro con C.F. e codice regionale come da Circ. Direz. Gen. INPS N. 99/1996) in due copie, di cui una con diagnosi;

nel caso in cui il sistema non permetta la stampa del certificato telematico correttamente spedito è possibile, in alternativa, inviare documento in formato pdf all'indirizzo di posta elettronica del lavoratore o utilizzare la modalità SMS, che dovrebbe essere messa a disposizione del sistema, oppure, quale estrema ratio, comunicare al lavoratore il numero di protocollo univoco del certificato emesso.

SNAMI

Centro Studi